



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E
PER LA RICERCA**

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registratura		
Anno Titolo <u>III</u> Classe <u>8</u> Fascicolo		
N. <u>453</u>		<u>11 GEN. 2011</u>
UOR	CC	RPA
<u>DL (CONGE)</u>	<u>MR/DA</u>	

Dott. Nifosi
D3 (P.F.F.O.)
Dott.ssa Silvestri
Dott. Micheloni
Dott. Bianco
Dott. Fiorini
Nucleo Valut.
Prof. ssa Brogna
Prof. Romano

Al Rettore
Al Direttore Amministrativo
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI

e p.c.

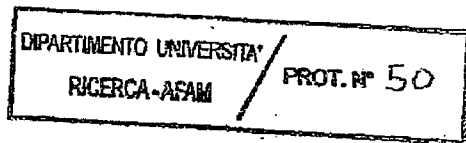
Alla C.R.U.I.
Al C.U.N.
Al C.N.S.U.
Al C.N.V.S.U.
Al CINECA
LORO SEDI

Ufficio V
Prot. n. I
del 05/01/2011

Oggetto: attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - decreto ministeriale di definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012

Si comunica che con l'allegato D.M. 23 dicembre 2010 n. 50 (trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione) sono state definite le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Tomasi



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), c) e d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Università statali, per l'istituzione di nuove Università non statali e per la soppressione di Università;

VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Università telematiche trova applicazione "quanto previsto ... dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioè la stessa norma relativa alla istituzione delle Università non statali nell'ambito della programmazione;

VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che *"le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio*



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari...I
predetti programmi delle Università individuano in particolare:*

- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- d) i programmi di internazionalizzazione;
- e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.”;
- il comma 2, il quale prevede che *“i programmi delle Università di cui al comma 1, ...sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane...”*
- il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che il Ministero “richiede il parere del CUN sugli obiettivi della programmazione universitaria...dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi”;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero “dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Università... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività della stessa, è soppresso il CNVSU;

VISTO il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare:

- l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui...all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito...dalla legge 31 marzo 2005, n. 43....già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario";
- l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario...";
- l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

per la valutazione del sistema universitario....fanno parte....del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attività”;

CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 76/2010, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa;

VISTO, altresì, l'art. 2, comma 148, della stessa legge n. 286/2006, il quale dispone che “fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche”;

VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure “al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse... prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche”;

VISTE le Linee guida del Governo per l'Università, in data 6 novembre 2008;

VISTA la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, relativa ad interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

SENTITI i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in data 17 dicembre 2010;

SENTITO, da ultimo, il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), in data 17 dicembre 2010;

DECRETA

Art. 1

(Linee generali d'indirizzo)

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. Le linee generali d'indirizzo definiscono gli obiettivi da raggiungere, riportati nell'allegato A), con le connesse indicazioni operative, riportate nell'Allegato B); tali allegati sono parti integranti del presente decreto.
2. Le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 sono in particolare finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario anche secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per l'Università in data 6 novembre 2008, richiamati nelle premesse.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Art. 2

(Programmazione delle Università)

1. Le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.
2. Attesa l'esigenza di dare alle Università il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli *Indicatori* con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati, i programmi relativi al triennio 2010-2012 sono adottati dalle Università entro 90 giorni dalla data della registrazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2.
3. Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 3.

Art. 3

(Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse)

1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università, ovvero, al fine di incentivare l'attuazione di azioni coordinate fra le Università con sede nella medesima regione, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti complessivi delle attività delle Università di ciascuna regione, tenuto conto dell'apporto dato da ogni singolo Ateneo, come precisato nel decreto del Ministro di cui al successivo comma 2.
2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati *Indicatori*, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

- n. 43/2005. I predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle lettere a.), b) e c.), di cui art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresì utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui allo stesso art. 2.
3. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli *Indicatori* individuati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso decreto, mediante l'utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle Università, rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato *Modello*. Per gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri), per i quali il predetto *Modello* non è utilizzabile, tali *Indicatori* sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione....) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a 64.323.433 e quelle che saranno definite nei corrispondenti capitoli per gli anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario,



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.

5. Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2
 - a fra le Università, sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con il Modello;
 - b fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relativo agli stessi.
6. Attesa la ridotta entità delle risorse disponibili per gli anni 2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle stesse al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di cui al comma 2 possono essere altresì stabilite, ponderazioni differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, tenuto comunque conto delle specificità degli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale.
7. Considerato che i risultati dell'attuazione dei programmi delle Università relativi al 2009, ultimo anno del precedente triennio di programmazione 2007-2009, devono essere valutati, le risorse di cui al comma 4 relative all'anno 2010 sono ripartite sulla base delle variazioni degli stessi indicatori di cui al DM 18 ottobre 2007, n. 506 (Indicatori per la valutazione dei risultati della attuazione della programmazione 2007-2009), con le modalità indicate nello stesso DM. n. 506/2007. A tal fine sono prese in considerazione le differenze tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del 2008 (ultimo anno che è stato preso in considerazione nel precedente triennio di programmazione), ponderate con il *Modello* utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2009 (ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale, con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

nello stesso anno 2009), nonché le medesime ponderazioni che sono state già attribuite dagli Atenei per ciascuna area di attività in attuazione dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007.

Art. 4

(Fusioni e federazioni di Università)

1. Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del Governo, una razionalizzazione del sistema universitario, finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualità degli studi superiori, nonché un più efficiente utilizzo delle risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e d), del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25, tra Atenei (ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione.
2. Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità della didattica, della ricerca e della gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture universitarie, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la federazione di due o più Università aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non oggettivamente possibile, in regioni confinanti.

Art. 5

(Nuove Università statali)



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel corso degli anni 2010-2012 non si dà luogo alla istituzione di nuove Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui allo stesso art. 4.
2. Con successivi DDMM, da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalità per la trasformazione in Università statali di Università non statali di cui all'art. 6.

Art. 6

(Nuove Università non statali)

1. Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, può essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c) del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett. c.), della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
 - a) l'istituzione di nuove Università non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio;
 - b) l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

con DM 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto DM di istituzione della nuova Università italiana.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto (che è parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella G.U., successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3.
3. Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del DM di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa.
4. Con il DM di istituzione delle Università di cui al comma 1 viene contestualmente disposta la approvazione dello statuto e, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e del settimo anno di attività, l'ANVUR provvede ad effettuare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette Università nelle attività di didattica e di ricerca. Nei casi di valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo anno di attività, con decreto del



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Ministro viene disposta la soppressione dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lett. d.) del d.p.r. n. 25/1998.

5. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle Università telematiche attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione non si dà comunque luogo alla istituzione di nuove Università non statali telematiche.
6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono altresì definiti:
 - a) nuovi modelli di "governance" coerenti con le specifiche caratteristiche di funzionamento delle Università non statali telematiche;
 - b) criteri e modalità per la fusione tra le Università non statali telematiche esistenti o per l'accorpamento delle stesse ad Università statali e non statali (non telematiche), su proposta delle Università interessate;
 - c) criteri e modalità per le Università non statali telematiche promosse da Università o da Consorzi di Università ed altri Enti pubblici che tengano conto della specificità delle stesse rispetto alle altre Università non statali telematiche;
 - d) criteri e modalità per l'eventuale trasformazione delle Università non statali telematiche esistenti in Università non statali (non telematiche), su proposta delle Università interessate, che abbiano conseguito la positiva valutazione dei risultati sulla attività dell'Ateneo telematico da parte dell'ANVUR e il motivato parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio. Per le predette iniziative trova altresì applicazione quanto previsto ai precedenti commi 1, 3 e 4;
 - e) criteri e modalità per l'istituzione e l'attivazione, previo accreditamento, dei corsi di studio a distanza - con riferimento anche ai corsi di laurea



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca*

magistrale correlati al completamento dell'offerta formativa di primo livello già funzionante presso le Università telematiche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non si dà luogo, pertanto, alla istituzione e alla attivazione di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

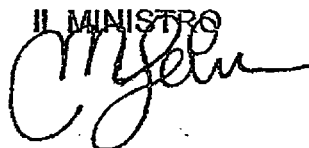
Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Considerata l'esigenza di assicurare continuità all'azione programmatoria, le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1 del presente decreto trovano comunque applicazione fino alla adozione del DM con il quale sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione per il successivo triennio 2013-2015.
2. In relazione a quanto indicato nelle premesse, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti, con l'eccezione di quelli di cui all'art. 6, dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **28 DIC.** 2010

IL MINISTRO




*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Allegato A)

**DM relativo alle linee generali di indirizzo per il
triennio 2010-2012 - Obiettivi**

(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

Linee generali d'indirizzo

§ 1) Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2010-2012 individuano gli obiettivi da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art.1-ter, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Nel sub allegato A) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori del processo di programmazione.

§ 2) Tenuto conto della restrizione delle risorse finanziarie disponibili per il sistema universitario nel corrente triennio 2010-2012, si sottolinea ancor più la necessità che le Università adottino, in coerenza con le predette linee d'indirizzo, un piano strategico, valutando attentamente al proprio interno le priorità degli interventi da attuare

§ 3) I risultati della attuazione dei programmi delle Università sono valutati ai fini della allocazione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (*Indicatori*) da definire con apposito decreto.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

§ 4) A tal fine, il Ministero, come per il precedente triennio, rende disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare l'andamento dei risultati conseguiti. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni del Ministero e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.

§ 5) Sono pertanto ulteriormente potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema, provvedendo alla completa attivazione di tutte le Banche dati del Ministero, nonché alla integrazione e alla interoperatività delle stesse:

- la Banca dati dell'offerta formativa;
- l'Anagrafe nazionale degli studenti, da integrare, previa modifica del DM 30 aprile 2004, n. 9, con gli studenti iscritti ai corsi di dottorato;
- l'Anagrafe dei laureati (v. anche § 16);
- l'Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
- gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonché delle procedure concorsuali.

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

§ 6) Le Università sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa - anche al fine di migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nel rispetto delle indicazioni operative riportate nell'Allegato B.

§ 7) Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza - in modo da:

- rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di studio con le numerosità di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti ed evitando altresì i casi di sovraffollamento. Le Università procedono, in ogni caso, alla disattivazione dei corsi con numerosità di studenti inferiori alle numerosità minime delle rispettive classi, nei termini indicati nel DM relativo ai requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio in coerenza con quanto indicato nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009;
- ridurre la disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilità delle strutture necessarie per le attività didattiche secondo quanto indicato al § 29.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

§ 8) Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale, in modo da

- rafforzare i corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse di docenti di ruolo rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti necessari" e in coerenza con i settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi;
- incrementare il grado di attrattività dei corsi di laurea magistrale nei confronti dei migliori laureati in altri Atenei.

§ 9) Anche in relazione al perseguimento dei predetti obiettivi, si richiama l'attenzione degli Atenei (v. art. 1, comma 2, della legge 4 novembre 2005, n. 230) sulla necessità che i contenuti delle attività formative da erogare siano definiti dalle competenti strutture didattiche in modo:

- coordinato, al fine di evitare ridondanze o carenze nello svolgimento dei programmi dei corsi di studio;
- coerente con gli obiettivi formativi dichiarati nel RAD;
- congruo, ove opportuno, con profili culturali e professionali richiesti dal mondo del lavoro e delle professioni.

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

§ 10) Obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento dei risultati della ricerca libera e di base. Alle Università è inoltre richiesto di concorrere - in coerenza con le "Linee Guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica" e le priorità indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca 2010-2012 - insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitività del Paese.

§ 11) A tal fine le Università sono invitate a porre particolare attenzione a promuovere e sostenere:

- i rapporti tra Università ed impresa, anche attraverso il potenziamento degli Industrial liaison office (ILO) a livello regionale/ provinciale, e, comunque, con il coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali /camere di commercio, al fine di assicurare una maggiore stabilità dell'iniziativa nel tempo e a servizio del territorio;
- l'incremento delle risorse disponibili per la ricerca scientifica;
- l'incremento della produttività scientifica dei professori e dei ricercatori. A tale riguardo va ricordato che è in corso di costituzione la Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte di cui all'art. 3-bis del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

§ 12) Si ritiene in ogni caso assolutamente prioritario per lo sviluppo della ricerca scientifica in questa fase il potenziamento della formazione per la



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ricerca e in particolare del dottorato di ricerca. Al riguardo, è necessario che gli Atenei adottino interventi che favoriscano:

- la riduzione dei corsi di dottorato, e delle eventuali articolazioni in curricula, con basso numero di iscritti e l'incremento del numero di borse di studio attribuite a ciascun corso;
- l'incremento di corsi di dottorato di ricerca in ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio.

§ 13) Si tiene conto dei risultati dell'attuazione degli interventi di cui al precedente paragrafo anche ai fini della attribuzione delle risorse per il conferimento delle borse di dottorato, nella misura e con le modalità definite nel decreto relativo ai criteri per la ripartizione di tale fondo.

§ 14) In relazione a quanto sopra, si sta inoltre procedendo alla definizione di criteri per la costituzione all'interno degli Atenei di scuole di dottorato (con esclusione, comunque, di un organico specifico della Scuola), attraverso la modifica del DM 30 aprile 1999, n. 224 (regolamento in materia di dottorato di ricerca). Le Università possono inoltre costituire, nel proprio ambito, scuole superiori (sempre con esclusione di un organico specifico della scuola), sulla base di criteri definiti con DM, sentita l'ANVUR.

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

§ 15) Le Università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore. Gli Atenei sono in particolare invitati a sostenere la progettazione e la partecipazione agli Istituti tecnici superiori (ITS) secondo le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore definite con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008, favorendo, tra l'altro, il successivo riconoscimento dei crediti acquisiti presso tali Istituzioni, per l'eventuale successiva integrazione e approfondimento della preparazione degli studenti nei corsi universitari, ai quali gli stessi possono successivamente immatricolarsi. A tale riguardo, le Università sono anche invitate, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri processi formativi, a considerare la disattivazione di quei corsi di laurea con obiettivi formativi esclusivamente professionalizzanti che possono essere più appropriatamente conseguiti presso gli ITS.

Anche per tali finalità, vanno potenziati i servizi di orientamento agli studenti e attuate iniziative specifiche per sostenere e favorire:

- la formazione integrativa degli studenti, in particolare mediante l'istituzione di corsi di recupero dei "debiti" iniziali;
- l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;
- i rapporti con il mondo del lavoro, in particolare attraverso le esperienze di stage sia durante il percorso di studi che dopo la laurea e la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se già in possesso di titolo di studio universitario;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

- la progressiva "dematerializzazione delle procedure" relative ai servizi per gli studenti, mediante la digitalizzazione della documentazione relativa.

L'opportuna integrazione degli interventi sopraindicati è finalizzata, fra l'altro, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- la riduzione dei tassi d'abbandono e del numero degli studenti che non concludono il percorso formativo nei termini, senza compromettere la serietà nella valutazione del profitto degli studenti;
- l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo e in coerenza con le competenze acquisite.

§ 16) Nell'ottica del potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attività e dei risultati del sistema (v. § 5), anche al fine di consentire la valutazione dei risultati conseguiti dagli Atenei in relazione ai tempi di inserimento lavorativo dei propri laureati, il Ministero provvede inoltre alla completa attivazione dell'Anagrafe dei laureati, utilizzando le attività e le modalità di indagine svolte dal Consorzio interuniversitario Alma Laurea, secondo quanto previsto dall'art. 1-bis, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in coerenza con il D.M. 30 aprile 2004.

d) i programmi di internazionalizzazione



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

§ 17) L'internazionalizzazione dell'Università italiana è da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea.

Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a:

- rendere più attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea magistrale e di dottorato;
- sostenere la mobilità degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus.

§ 18) Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, si ritiene che sia importante per le Università sostenere i programmi di collaborazione internazionale, anche favorendo gli scambi di ricercatori. Si ritiene in ogni caso indispensabile aumentare la competitività della ricerca condotta nel Paese, anche incrementando la acquisizione di risorse mediante contratti/convenzioni ottenuti in sede internazionale.

e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

§ 19) La programmazione del fabbisogno del personale di cui art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve intendersi ricompresa nell'ambito della programmazione triennale delle Università di cui all'art. 1-ter della legge n. 43/2005. Per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilità finanziaria della programmazione del fabbisogno del personale universitario, il



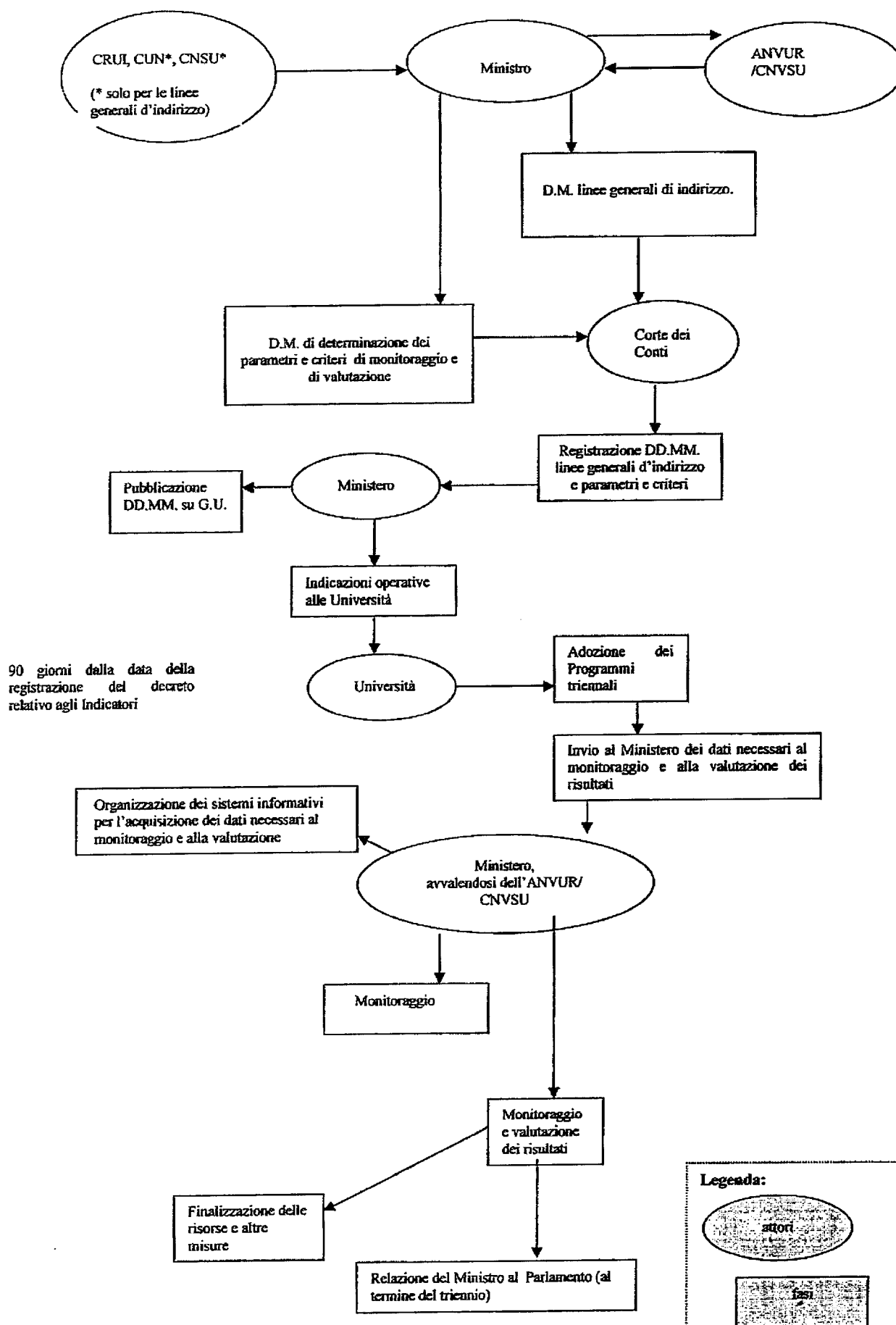
*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Ministero ha (già dal 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER).

§ 20) La definizione dei programmi di fabbisogno di personale va strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno indicare i seguenti obiettivi di sistema coerenti con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge n. 9 gennaio 2009, n. 1:

- la compatibilità finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario anche in rapporto con le entrate complessive dell'Ateneo;
- il dimensionamento ottimale del rapporto studenti docenti, al fine di garantire la razionalizzazione delle facoltà (o competenti strutture didattiche);
- la determinazione nella composizione per qualifica della docenza di una struttura a "piramide", al fine di garantire nel tempo sia adeguate possibilità di accesso e di progressione nella carriera universitaria, sia la sostenibilità finanziaria del reclutamento.

“Programmazione e valutazione delle Università” (art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43)
Fasi e attori del processo





*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Allegato B)

**DM relativo alle linee generali di indirizzo per il
triennio 2010-2012 - Indicazioni operative**

(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43)

**1. Indicazioni generali su facoltà (o competenti strutture didattiche) e
corsi di studio**

§ 21) L'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005 dispone che "i programmi delle Università individuano in particolare (anche) i corsi di studio da...sopprimere". Le Università possono pertanto autonomamente disporre nei propri programmi triennali la disattivazione di corsi di studio, nonché di facoltà o competenti strutture didattiche, ancorché istituiti da leggi o da provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario adottati in attuazione della previgente normativa. L'eventuale personale reclutato e/o le strutture acquisite per tali corsi e facoltà con le eventuali risorse dedicate al riguardo permangono nella disponibilità dell'Ateneo, per il perseguimento, comunque, dei propri fini istituzionali. Per favorire l'attuazione dei predetti processi di disattivazione di facoltà (o competenti strutture didattiche), sono altresì stabiliti appositi incentivi nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, che tengano conto dei processi di trasferimento in altra sede universitaria del personale docente afferente alle stesse.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

§ 21- bis) In relazione all'attuale fase di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e tenuto conto della necessaria integrazione che tale sistema deve avere con quello della formazione universitaria (v. § 15), con apposito DM è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti¹ con il compito di:

- individuare eventuali classi o corsi di studio attivati presso le Università i cui obiettivi formativi possono essere raggiunti più adeguatamente presso gli ITS;
- valutare gli esiti complessivi della riforma degli ordinamenti didattici universitari basata sulla serialità dei percorsi formativi (cd. 3+2), in relazione alle diverse aree disciplinari, anche al fine di proporre (attraverso la modifica del DM 22 ottobre 2004, n. 270) la eventuale costituzione, in ambiti specifici, di classi "a ciclo unico" in sostituzione delle attuali classi di primo e di secondo livello.

2. Indicazioni particolari su facoltà e corsi di studio

§ 22) Attesa l'esigenza di procedere, in relazione a quanto previsto dalla Linee guida del Governo, preliminarmente ad una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa degli Atenei, nel presente triennio di programmazione, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, non si può procedere alla istituzione e alla attivazione di nuove facoltà (o competenti strutture

¹ Tale gruppo è costituito da un coordinatore e da numero pari di componenti, metà dei quali designati in modo paritario dalla CRUI e dal CUN.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

didattiche), con l'eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di facoltà (o competenti strutture didattiche) esistenti, previa integrazione del regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

§ 23) Sentiti appositi gruppi di lavoro costituiti, con appositi DDMM², da esperti, sono stabiliti, con successivi decreti adottati di concerto con il Ministero per la Salute, i criteri per la razionalizzazione dei corsi di studio di medicina e chirurgia, di odontoiatria e protesi dentaria e di medicina veterinaria e delle relative facoltà (o competenti strutture didattiche) attivati dalle Università statali. Le Università statali, nelle quali sono attivi facoltà e corsi in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, che non soddisfano i criteri stabiliti dai predetti decreti, procedono alla graduale disattivazione di tali facoltà e corsi di studio, attraverso:

- il blocco del turnover del personale docente nei relativi settori scientifico disciplinari;
- l'adozione di politiche, finalizzate, d'intesa con le altre sedi universitarie, al sostegno dei processi di trasferimento del personale docente in servizio (con riferimento anche a quanto indicato al § 21);
- la attivazione, nelle more, di corsi interateneo con le altre sedi universitarie.

² Tali gruppi sono costituiti da un coordinatore e da numero pari di componenti, metà dei quali designati in modo paritario dalla CRUI e dal CUN.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

In carenza dell'adozione dei predetti interventi da parte delle Università statali, si provvede alla riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sul fondo per il finanziamento ordinario attribuito a ciascuna delle Università interessate, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tale fondo. Considerata l'esigenza di precedere preliminarmente alla razionalizzazione dell'attuale offerta formativa nelle predette classi, nel periodo della presente programmazione non possono essere istituiti e attivati ulteriori corsi nelle stesse classi da parte delle Università statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo § 31. Le Università non statali possono istituire nuovi corsi di studio nelle predette classi, subordinatamente ad autorizzazione ministeriale, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, sulla base di un piano di fattibilità che preveda, fra l'altro, entro la durata normale del corso il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza esclusivamente con docenza di ruolo nell'Ateneo.

§ 24) Anche tenuto conto degli esiti di quanto indicato al § 21-bis e in relazione alla operatività della Anagrafe dei laureati (v. § 16), con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono individuate, per il presente periodo di programmazione (con l'esclusione dei corsi con la programmazione nazionale degli accessi):

- a) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta (sia attuale che prevista) dei laureati è da ritenere, più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

- b) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta è da ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro.

Le Università non possono istituire nel presente periodo di programmazione nuovi corsi di studio nelle classi di cui alla predetta lettera a); con riferimento ai corsi nelle classi di cui alla lettera b), sono altresì individuati appositi coefficienti per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi in sede di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

§ 25) Come indicato all'art. 6, comma 6, del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non si darà luogo alla istituzione e alla attivazione di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per le Università non statali telematiche che per le Università statali e non statali non telematiche.

§ 25-bis) In attuazione della art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle norme relative alla programmazione del sistema universitario, sono stati definiti gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati individuati con il DM 30 marzo 1998, che sono stati tutti ultimati, con l'eccezione di quelli previsti con il DM 11 marzo 2003 per l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Tenuto conto anche della nuova situazione caratterizzata dalla riduzione delle disponibilità finanziarie per il



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sistema universitario, l'Università può formulare - previa delibera dei competenti organi accademici e relazione tecnica del Nucleo di valutazione - una proposta di adeguamento del processo del proprio decongestionamento secondo principi di maggiore efficienza ed efficacia, ivi compreso l'utilizzo delle risorse alla stessa già assegnate per tale finalità, fermo restando il decentramento delle funzioni preordinato al conseguimento degli obiettivi di decongestionamento. Con decreto del Ministro, previa relazione favorevole dell'ANVUR, può essere prevista la rimodulazione degli interventi definiti con il predetto DM 11 marzo 2003.

3. Corsi di laurea e di laurea magistrale

3.1. Riordino dell'offerta formativa

§ 26) Come già indicato alle Università nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, la prima fase di applicazione della riforma relativa all'autonomia didattica ha determinato un ingiustificato aumento delle dimensioni dell'offerta formativa universitaria e dei costi sostenuti dal sistema universitario, rispetto a risultati dei processi formativi non completamente soddisfacenti. Si rende pertanto necessario, al fine di conseguire una effettiva razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, definire un più efficace quadro di regole per la istituzione dei corsi di studio, anche per il superamento del concetto di regolamento didattico d'Ateneo (RAD) quale "catalogo" dell'offerta formativa



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

teorica³ (più ampia di quella effettiva). Tale quadro di regole costituisce la necessaria premessa dell'avvio del processo di accreditamento dei corsi stessi.

§ 27) Anche al fine di risolvere le criticità degli ordinamenti didattici dei corsi di studio rilevate dal Consiglio universitario nazionale nella mozione del 10 febbraio 2010, i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti - secondo criteri di maggiore determinatezza e trasparenza nei confronti degli studenti delle attività formative erogabili in ciascun corso - nel rispetto di linee guida stabilite con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, ad integrazione e modifica di quelle definite con il DM 26 luglio 2007, n. 386.

§ 28) Entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del predetto D.M. sulla G.U., le Università provvedono all'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti nel RAD, indicando (fatto salvo che per i corsi relativi alle professioni sanitarie) nello stesso la sede didattica di ciascuno di tali corsi nel rispetto di quanto indicato al § 29, previa la verifica del possesso dei requisiti di docenza e di strutture di cui al § 32, lett. A) e nel rispetto di quanto indicato al § 27. Entro tale termine, le Università procedono alla eliminazione dal RAD dei corsi non sottoposti alla predetta procedura, o che non l'abbiano superata (v. § 27, § 29, § 32, lett. A), pena la revoca per tali corsi dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio e la

³ in relazione alle indicazioni operative fornite agli Atenei con nota del Ministro n. 781 del 16 ottobre 2001 in attuazione del DM 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario 2001-2003).



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sui fondi per il finanziamento da attribuire alle Università statali e non statali, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tali fondi.

§ 29) Entro dodici mesi dalla pubblicazione sulla G.U. del presente decreto, l'ANVUR procede alla valutazione di tutti i corsi di studio già attivi presso sedi diverse sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli Atenei (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 1", che è parte integrante del presente decreto) sia da quelle ove hanno sede le rispettive facoltà, o competenti strutture didattiche (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 2", che è parte integrante del presente decreto). Sono fatti salvi i corsi autorizzati dal Ministero in attuazione della programmazione relativa al triennio 2004-2006 e 2007-2009 in quanto gli stessi sono stati già sottoposti a valutazione da parte del CNVSU nonché i corsi di studio delle professioni sanitarie.

A tal fine l'ANVUR valuta, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma, 1, lett. c) della legge n. 1/2009, la qualità, l'efficienza e l'efficacia di ciascun corso, nonché della sede nel suo complesso verificando in particolare (previa relazione favorevole al riguardo del Nucleo di valutazione e parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, in ordine alla conservazione o meno dei singoli corsi e dell'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi) la congruità sia delle risorse dedicate che del bacino d'utenza (con riferimento a quanto indicato al § 7) per ciascun corso e per la sede nel suo complesso.

I singoli corsi, ovvero l'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi, che abbiano conseguito il giudizio negativo dell'ANVUR vengono disattivati dalle Università ed



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

eliminati dal RAD; trovano al riguardo applicazione le stesse regole indicate al secondo periodo del § 28.

§ 30) Dalla data di adozione del presente decreto e fino al completamento dell'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i propri corsi inseriti nel RAD di cui al § 28, le Università non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio. Nuovi corsi di studio possono essere successivamente istituiti secondo quanto previsto al successivo § 32.

§ 31) Al fine di favorire la razionalizzazione e la internazionalizzazione delle attività didattiche, il divieto di cui al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell'istituzione di corsi di studio finalizzata all'accorpamento di corsi già presenti nel RAD (con contestuale cancellazione dal RAD degli stessi), ovvero di corsi omologhi a corsi già presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica dei medesimi, che prevedano la erogazione delle attività didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione alla stipula di convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Il divieto di cui al § 30 non trova altresì applicazione per i corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola, atteso che gli ordinamenti didattici degli stessi sono definiti sulla base di quanto stabilito dai relativi provvedimenti, nonché per i corsi di studio di cui ai §§ 23, ultimo periodo.

3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio

§ 32) Fermo restando quanto indicato al precedente § 23 (relativamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

dentaria e in medicina veterinaria) e § 25 (relativamente ai corsi di studio a distanza), successivamente al termine delle operazioni di adeguamento di cui al § 28, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del DM 22 ottobre 2004, n. 270; a tal fine, ciascuna Università:

- A. verifica il possesso dei requisiti complessivi strutturali e di docenza della facoltà o competente struttura didattica, necessari, oltre che alla attivazione dello stesso corso, anche di tutti i corsi già presenti nel Regolamento didattico d'Ateneo. In caso di esito negativo della verifica, la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è subordinata alla preventiva proposta di cancellazione dal RAD di altri corsi inseriti nello stesso (da attuare entro il termine di cui alla successiva lettera D), nella misura necessaria a soddisfare il possesso dei predetti requisiti complessivi da parte dei restanti corsi;
- B. individua la sede didattica del corso⁴, nel rispetto di quanto previsto al § 33, fatti salvi i corsi relativi alle professioni sanitarie;
- C. acquisisce la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilità che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa) e il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio (anche

⁴ Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

con riferimento alla coerenza degli obiettivi formativi con i fabbisogni delle relative competenze da parte del mondo del lavoro);

- D. inserisce l'ordinamento didattico del corso nel regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del DM n. 270/2004, dai DD.MM. relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale e dalle linee guida di cui al § 27.

§ 33) In ordine alla sede didattica, che deve essere indicata per ogni corso, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale può essere attuata, fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie:

- b.1) nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei, secondo quanto riportato nell'elenco n. 1 di cui al § 29;
- b.2) nei comuni confinanti con quelli di cui al precedente punto b.1).

3.3. Attivazione dei corsi di studio

§ 34) Le Università attivano annualmente i corsi di laurea e di laurea magistrale subordinatamente al possesso dei requisiti necessari in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università, secondo quanto indicato al § 37.

§ 34-bis) Considerato che i requisiti necessari previsti da ultimo in attuazione dell'art. 9, comma 2, del DM n. 270/2004 sono stati preannunciati alle Università statali con la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi anche sul processo di



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento il presente Allegato, il D.M. adottato in relazione a quanto preannunciato con la ministeriale n. 160/2009 trova applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012⁵, ⁶.

§ 35) L'attivazione dei corsi di studio in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34 può essere attuata esclusivamente nelle sedi didattiche ove gli stessi sono istituiti secondo quanto previsto al § 33, ovvero per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

§ 36) Nelle more del completamento del riordino della propria offerta formativa di cui al punto 3.1., resta ferma la facoltà da parte di ciascun Ateneo di attivare corsi di studio già presenti nel RAD, se in possesso dei requisiti

⁵ Al riguardo, si sottolinea che il predetto D.M. troverà comunque applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche per le Università non statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto presente per tali Atenei nella ministeriale n. 160/2009, si ritiene che non debbano essere penalizzate le Università non statali che negli anni passati non hanno avuto la necessità di sottoscrivere piani di raggiungimento dei precedenti requisiti necessari per tutti o una parte dei propri corsi di studio, in quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente indicati a un livello significativamente più basso (v. ministeriale n. 91 del 5 maggio 2009); si fa pertanto presente che, ai fini dell'attuazione del DM di cui trattasi, alle Università non statali verrà data la possibilità di chiedere al Ministero la riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento dei nuovi requisiti necessari.

⁶ Al termine del processo di adeguamento dell'offerta formativa di cui al § 28, sono altresì fornite apposite indicazioni operative alle Università al fine di semplificare le procedure di verifica del possesso dei requisiti necessari nella fase di attivazione dei corsi di studio.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

necessari di cui al § 34, nelle stessa sede ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente, ovvero nelle sedi di cui al § 33, punti b.1) e b.2).

**3.4. Inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa
(sezione RAD e sezione Off.F.)**

§ 37) Nel rispetto di quanto sopra indicato, le proposte di adeguamento e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi esistenti (v. punto 3.1.), di istituzione di nuovi corsi (v. punto 3.2.) e di attivazione degli stessi di cui (v. punto 3.3.) sono trasmesse al Ministero mediante l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa, rispettivamente, sezione RAD (v. punti 3.1. e 3.2) e sezione Off.F. (v. punti 3.3), secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; ciò al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico.

4. Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca

§ 38) Fermo restando quanto indicato ai §§ 12, 14 e 21, per l'istituzione e l'attivazione:

- dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

- dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

Allegato C)

**DM relativo alle linee generali di indirizzo per il
triennio 2010-2012 - Nuove Università non statali**

(art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e art. 2, comma 5, lett. c), del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25)

1. Documentazione a corredo delle proposte di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del presente decreto

Alla formale proposta d'istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute, firmata dal rappresentante legale del promotore, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto del soggetto promotore
- Relazione generale sull'Ateneo del quale si propone l'istituzione contenente:
 - informazioni su specifiche finalità e peculiarità dell'iniziativa proposta;
 - illustrazione dell'offerta formativa, corredata da un'indagine sui fabbisogni formativi e sugli sbocchi professionali previsti



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

- informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attività didattica, quali eventuali modalità di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc.
 - obiettivi previsti nell'ambito dell'attività di ricerca
 - eventuali rapporti con altri Atenei
 - eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati
-
- o Schema dello Statuto
 - o Schema del regolamento didattico, contenente sia la normativa generale che gli ordinamenti didattici dei corsi afferenti alle specifiche classi, corredato da una puntuale descrizione degli obiettivi formativi dei medesimi. Per le proposte di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), in coerenza con quanto previsto per tutte le Università all'Allegato B (§§ 25 e 30) del presente decreto, non si potrà fare riferimento a ulteriori corsi rispetto a quelli già erogati dalla filiale italiana dell'Università straniera.
 - o Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa già stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta
 - o Documentazione comprovante intesa con l'Università straniera di provenienza in ordine alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca*

predetto DM di istituzione dell'Università italiana (per le proposte di cui all'art. 6, comma 1, lett. b)

- Piano di fattibilità e piano finanziario (adeguatamente documentati), riferiti ad un numero di anni non inferiore a 7, con documentazione comprovante l'effettiva disponibilità finanziaria e la sua evoluzione nel tempo.
- Programma di assunzione del personale docente e non docente, in modo da raggiungere in un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio i requisiti necessari all'attivazione dei corsi stessi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del DM 22 ottobre 2004, n.270.
- Risorse edilizie:
 - informazioni dettagliate su sede e strutture già disponibili;
 - eventuali ulteriori programmi di acquisizione di strutture edilizie (con documentazione indicante la quantificazione finanziaria).



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

"elenco n. 1"

ATENE O	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	ALTRE SEDI AMMINISTRATIVE
Università politecnica delle Marche	Ancona	
Università della Valle d'Aosta	Aosta	
Università degli studi di Bari	Bari	
Politecnico di Bari	Bari	Taranto
Università degli studi del Sannio	Benevento	
Università degli studi di Bergamo	Bergamo	
Università degli studi di Bologna	Bologna	Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini
Libera Università di Bolzano	Bolzano	Bressanone (BZ)
Università degli studi di Scienze gastronomiche	Bra (CN)	
Università degli studi di Brescia	Brescia	
Università degli studi di Cagliari	Cagliari	
Università degli studi di Camerino	Camerino (MC)	
Università degli studi del Molise	Campobasso	
Libera Università Mediterranea "J. Monnet"	Casamassima (BA)	
Seconda Università degli studi di Napoli	Caserta	Aversa, Capua, S. Maria Capuavetere
Università degli studi di Cassino	Cassino (FR)	
Libero Istituto Universitario "C. Cattaneo"	Castellanza (VA)	
Università degli studi di Catania	Catania	
Università degli studi "Magna Graecia"	Catanzaro	
Università degli studi "G. D'Annunzio"	Chieti	Pescara
Università degli studi "Kore"	Enna	
Università degli studi di Ferrara	Ferrara	
Università degli studi di Firenze	Firenze	
Università degli studi di Salerno	Fisciano (SA)	Baronissi (SA)
Università degli studi di Foggia	Foggia	
Università degli studi di Genova	Genova	
Università degli studi di L'Aquila	L'Aquila	
Università degli studi del Salento	Lecce	
Università degli studi di Macerata	Macerata	
Università degli studi di Messina	Messina	
Università degli studi di Milano	Milano	
Politecnico di Milano	Milano	
Università commerciale "L. Bocconi"	Milano	
Università Cattolica del S. Cuore	Milano	Brescia, Piacenza, Roma
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM	Milano	
Libera Università Vita-Salute "S. Raffaele"	Milano	
Università degli studi di Milano-Bicocca	Milano	Monza
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia	Modena	Reggio Emilia
Università degli studi "Federico II"	Napoli	
Università degli studi "Suor O. Benincasa"	Napoli	
Università degli studi di Napoli "L'Orientale"	Napoli	
Università degli studi "Parthenope"	Napoli	
Università degli studi di Padova	Padova	
Università degli studi di Palermo	Palermo	
Università degli studi di Parma	Parma	
Università degli studi di Pavia	Pavia	
Università degli studi di Perugia	Perugia	
Università per stranieri di Perugia	Perugia	
Università degli studi di Pisa	Pisa	



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATENE O	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	ALTRE SEDI AMMINISTRATIVE
Università degli studi della Basilicata	Potenza	
Università degli studi "Mediterranea"	Reggio Calabria	
Università per stranieri "D. Alighieri"	Reggio Calabria	
Università degli studi della Calabria	Rende (CS)	
Università degli studi "La Sapienza"	Roma	
Libera Università "Maria Ss. Assunta"	Roma	
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "G. Carli"	Roma	
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	Roma	
Università degli studi "Roma Tre"	Roma	
Università "Campus Bio-Medico"	Roma	
Libera Università "S. Pio V"	Roma	
Università degli studi di Roma "Foro Italico"	Roma	
Università Europea di Roma	Roma	
Università degli studi di Sassari	Sassari	
Università degli studi di Siena	Siena	
Università per stranieri di Siena	Siena	
Università degli studi di Teramo	Teramo	
Università degli studi di Torino	Torino	
Politecnico di Torino	Torino	Vercelli
Università degli studi di Trento	Trento	Rovereto (TN)
Università degli studi di Trieste	Trieste	
Università degli studi di Udine	Udine	
Università degli studi di Urbino "Carlo Bo"	Urbino	
Università degli studi dell'Insubria	Varese	Como
Università degli studi "Ca' Foscari"	Venezia	
Università "IUAV"	Venezia	
Università degli studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"	Vercelli	Alessandria, Novara
Università degli studi di Verona	Verona	
Università degli studi della Tuscia	Viterbo	



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
"elenco n. 2"

UNIVERSITA'	FACOLTA'	SEDE FACOLTA'
Università degli studi di Bari	II Facoltà di Economia	Taranto
	II Facoltà di Giurisprudenza	Taranto
	II Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	Taranto
Università degli studi della Basilicata	Architettura	Matera
Università degli studi di Bergamo	Ingegneria	Dalmine (BG)
Università degli studi di Bologna	Medicina Veterinaria	Ozzano dell'Emilia (BO)
Università degli studi di Camerino	Architettura	Ascoli Piceno
	Medicina Veterinaria	Matelica (MC)
Università degli studi di Catania	Architettura	Siracusa
Università degli studi del Molise	Ingegneria	Termoli (CB)
	Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	Pesche (IS)
Università degli studi di Pavia	Musicologia	Cremona
Università degli studi del Salento	Scienze Sociali, Politiche e del Territorio	Brindisi
Università degli studi di Siena	Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo	Arezzo
Università degli studi di Teramo	Agraria	Mosciano Sant'Angelo (TE)